

Civile Ord. Sez. L Num. 17976 Anno 2018

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE

Relatore: MAROTTA CATERINA

Data pubblicazione: 09/07/2018

ORDINANZA

sul ricorso 15176-2013 proposto da:

C.F. , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE , presso lo
studio dell'avvocato , che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati ,
giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

S.P.A. C.F. in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA , presso lo
studio dell'avvocato , che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato

2018

798

giusta delega in atti;

- resistente -

Nonché da:

S.P.A. C.F. , in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA , presso lo
studio dell'avvocato che la
rappresenta e difende unitamente all'avvocato

giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

C.F. elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE , presso lo
studio dell'avvocato che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati

giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 1126/2013 della CORTE
D'APPELLO di GENOVA, depositata il 16/01/2013 R.G.N.
176/2012.

Rilevato che:

1.1. con ricorso al Tribunale di Genova,
esponeva che: - era dipendente dal 1975 della S.p.A., poi
..... (inquadrate dapprima nel IV livello retributivo e
poi nel V); - era quindi passato alla
S.p.A. ed ancora alla S.p.A. (nei confronti
della quale aveva ottenuto pronuncia giudiziale accertativa
dell'illegitima condotta datoriale consistita nella privazione delle
mansioni); - nel frattempo la S.p.A.
aveva assunto il nome di S.p.A.; - il 1°
dicembre 1998 era stato assunto dall' S.p.A. con
inquadramento nel V livello del c.c.n.l. Metalmeccanici Intersind; -
presso tale società era stato formalmente reintegrato a far data
dall'1 aprile 2003 dopo un licenziamento dichiarato illegittimo; - era
stato, quindi, destinatario nell'anno 2005 di ben cinque
contestazioni disciplinari per condotta inoperosa;

tanto premesso, chiedeva dichiararsi l'illegittimità delle sanzioni
disciplinari e della subita dequalificazione professionale con
condanna dell' S.p.A. al risarcimento dei danni conseguenti
all'operato demansionamento ed alle adottate sanzioni;

1.2. il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarava l'illegittimità
delle impugnate sanzioni disciplinari e la sussistenza del lamentato
demansionamento, condannava l' S.p.A. a corrispondere al
Lasagna euro 27.500,00 a titolo di danno non patrimoniale da
indennità temporanea, euro 14.359,00 a titolo di danno alla
professionalità, euro 3.722,07 a titolo di danno patrimoniale subito
in costanza di malattia, euro 1.145,02 a titolo di trattenute operate
in conseguenza delle sanzioni disciplinari dichiarate illegittime;

1.3. decidendo sulle impugnazioni principale ed incidentale
proposte dal Lasagna e dall' S.p.A., la Corte di appello di

Genova, in solo parziale riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda attrice relativamente al danno alla professionalità e condannava l' S.p.A. al pagamento delle spese sostenute dal lavoratore per la consulenza tecnica di parte;

riteneva la Corte territoriale che: - i compiti assegnati al Lasagna dopo il rientro in azienda all'esito della definizione della vertenza giudiziaria erano stati dequalificanti rispetto all'inquadramento contrattuale caratterizzato da una certa autonomia operativa, essendo emerso che lo stesso era stato lasciato per la gran parte della giornata lavorativa senza mansioni o comunque gli erano state affidate mansioni meramente esecutive con una evidente sottoutilizzazione dello stesso; - la lesione all'integrità psicofisica era stata correttamente accertata dal Tribunale sulla base della disposta c.t.u.; - il danno conseguente era stato esattamente determinato con riferimento alle tabelle milanesi (né poteva essere riconosciuto un rimborso spese da sostenersi in futuro, come opinato dal lavoratore); - andava altresì riconosciuto il danno patrimoniale per minor retribuzione conseguita nel periodo di malattia non sussistendo alcuna duplicazione rispetto al danno biologico; - non era, di contro, accoglibile la domanda relativa al danno alla professionalità non potendo lo stesso ritenersi *in re ipsa*, in assenza di prova da parte del danneggiato che non aveva fornito i parametri per giungere ad una valutazione sia pure presuntiva; - neppure era accoglibile la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della collocazione del in cassa integrazione guadagni rilevando sia la mancanza di prova del danno sia la tardività delle produzioni effettuate dal in grado di appello; - arbitrarie erano le contestazioni disciplinari basate sull'inoperosità del essendo stata la situazione di forzata inoperosità più volte

denunciata dallo stesso dipendente; - andavano riconosciute in favore del le spese sostenute per la consulenza di parte; - andava, infine, confermata la pronuncia impugnata relativamente alla statuizione di rigetto della domanda risarcitoria proposta dal lavoratore in relazione alla prospettata declaratoria di illegittimità della collocazione in cassa integrazione guadagni;

2. avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale Andrea Lasagna propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi;

3. S.p.A. resiste con controricorso e formula ricorso incidentale affidato ad un motivo cui il lavoratore resiste con controricorso;

4. hanno depositato memorie sia il sia la società (quest'ultima posta in amministrazione straordinaria).

Considerato che:

1.1. con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 2697 cod. civ., 1218 cod. civ., 2103 cod. civ., 112, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti;

censura la sentenza impugnata per essere stata il risultato di una non corretta valutazione degli atti di causa, del ricorso introduttivo del giudizio e delle risultanze dell'istruttoria testimoniale;

deduce che il danno alla professionalità fosse stato analiticamente allegato nel ricorso introduttivo del giudizio oltre che nelle note autorizzate e che in particolare fosse stato evidenziato che lo svuotamento delle mansioni cui il Lasagna stato costretto gli aveva impedito di progredire nella professionalità e nella carriera, circostanza che sarebbe stata molto probabile viste le sue capacità ed i precedenti lavorativi (da semplice

telescriventista, infatti, egli era progredito nel lavoro fino a diventare grazie all'impegno profuso, un impiegato addetto alla verifica ed al controllo dei compensi degli agenti e ad altre attività di analogo contenuto professionale);

assume che il 'profilo di credito' fosse stato specificamente allegato anche in relazione al concreto e grave pregiudizio che era derivato dalla condotta illecita posta in essere dalla società datrice di lavoro e che inoltre fosse stato dimostrato attraverso quali circostanze il demansionamento si era verificato;

richiama il principio affermato da questa Corte secondo il quale in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2013 cod. civ. il giudice di merito può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (così Cass. 14 aprile 2011, n. 8527, Cass. 14 aprile 2010, n. 8893);

1.2. con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione della disciplina in materia di cassa integrazione di cui alla legge n. 223/1991, degli artt. 2697, 1218 e 1223 cod. civ., degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. nonchè omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti;

lamenta che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che il ricorrente non avesse fornito la prova del pregiudizio che era ricavabile dal semplice raffronto tra l'ammontare degli importi percepiti a titolo di cig con quanto previsto dalla Tabella dei minimi

retributivi di cui al c.c.n.l. e nel ritenere che il conteggio prodotto costituisse un documento nuovo;

1.3. con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione degli artt. 1218, 1223 cod. civ., degli artt. 112, 115, e 116 cod. proc. civ., nonché omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti;

lamentata che la Corte territoriale abbia ritenuto non riconoscibili le spese mediche da sostenersi in futuro e rileva che tali spese fossero da ricomprendersi nella più ampia richiesta di risarcimento avanzata in sede di ricorso introduttivo e fossero state quantificate in complessivi euro 20.856,00 sulla base di quanto evidenziato dal c.t.u. ed in rapporto alla speranza di vita;

2. con l'unico motivo la società ricorrente incidentale denuncia la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. ed omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti nonché vizio di motivazione sulla mancata o insufficiente considerazione del decisivo elemento rappresentato dai pochissimi giorni in cui il avrebbe svolto le mansioni asseritamente demansionanti, sulla mancata o insufficiente considerazione di alcune fondamentali deposizioni testimoniali e sulle caratteristiche di tali mansioni, sul mero appiattimento rispetto alle conclusioni del c.t.u. in ordine al nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'asserita malattia;

3.1. ragioni di ordine logico impongono l'esame prioritario del ricorso incidentale;

3.2. tale ricorso non è accoglibile;

il motivo di doglianza, nei vari profili in cui è articolato, è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato;

la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui

all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. e non anche in termini di violazione di legge, dovendo emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass. 20 giugno 2006, n. 14267; Cass. 30 novembre 2016, n. 24434);

né tale violazione è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (Cass., Sez. U, 5 agosto 2016, n. 16598; Cass., Sez. U, 10 giugno 2016, n. 11892);

nella specie, deve escludersi tanto la 'mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico', quanto la 'motivazione apparente', o il 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e la 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile', figure - queste - che circoscrivono l'ambito in cui è consentito - il sindacato di legittimità dopo la riforma dell'art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. operata dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134 (Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053);

la Corte, con argomentazione logica e coerente, dopo un compiuto esame delle risultanze dell'istruttoria svolta, ha spiegato perché la pur breve durata della ripresa dell'attività lavorativa (dopo un precedente demansionamento seguito da un licenziamento dichiarato illegittimo) caratterizzata da una sottoutilizzazione del il quale - fisicamente collocato in uno spazio separato da quello degli altri colleghi e ciò in modo illogico rispetto alla prospettiva datoriale secondo cui egli avrebbe

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dovuto apprendere nuove mansioni - restava per molte ore privo di qualsiasi lavoro da svolgere, fosse non solo significativa della compressione del suo diritto di espletare le mansioni per le quali era stato assunto ovvero equivalenti alle ultime effettivamente svolte ma avesse, altresì, riacutizzato la malattia del medesimo, frustrando le sue aspettative rispetto ad una ripresa del lavoro con caratteristiche diverse da quelle dei pregressi trascorsi;

deve, altresì, ricordarsi che la sentenza che abbia aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è censurabile in sede di legittimità solo in caso di palese deviazione dalle nozioni correnti della scienza medica (la cui fonte va indicata dal ricorrente) o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non si possa prescindere per la formulazione di una corretta diagnosi;

al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico-formale, che si traduce, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v., e *pluribus*, Cass. 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass. 12 gennaio 2011, n. 569; Cass. 29 aprile 2009, n. 9988; Cass. 3 aprile 2008, n. 8654);

con il ricorso in esame non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in deviazioni dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni manifestamente illogiche o scientificamente errate, né si indica quali necessari accertamenti strumentali siano stati - in ipotesi - omessi;

malgrado i richiami normativi esplicitati nell'intestazione del mezzo di impugnazione, in realtà la società ricorrente si limita a svolgere soltanto osservazioni concernenti il merito dell'accertamento peritale, non deducibili innanzi a questa Corte Suprema;

4.1. è infondato il primo motivo del ricorso principale;

se è vero che il demansionamento ben può essere foriero di danni al bene immateriale della dignità professionale del lavoratore, è del pari vero che - per costante giurisprudenza di questa S.C. - essi non sono *in re ipsa* e devono pur sempre essere dimostrati (seppure, eventualmente, a mezzo presunzioni e/o massime di esperienza) da chi si assume danneggiato (cfr., *ex aliis*, Cass., Sez. U, 24 marzo 2006, n. 6572);

il principio è stato ulteriormente precisato in successive decisioni in particolare evidenziandosi che il risarcimento del danno professionale, non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo (così Cass. 14 novembre 2016, n. 23146; Cass. 17 novembre 2016, n. 23432) e che, se la relativa prova può essere acquisita in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo precipuo rilievo quella per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) potendosi, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno (Cass. 19 dicembre 2008 n. 29832 e negli stessi termini Cass. 18 settembre 2015, n. 18431), tuttavia il ricorso alle presunzioni è consentito a condizione che sia stata allegata la natura del pregiudizio e che il ricorrente abbia dedotto e provato circostanze diverse ed ulteriori rispetto al mero

inadempimento, che possano essere valorizzate per risalire dal fatto noto a quello ignoto (v. Cass. 19 agosto, n. 17214);

in tema di prova del danno da dequalificazione professionale ex art. 2729 cod. civ., non è allora sufficiente a fondare una corretta inferenza presuntiva il semplice richiamo di categorie generali (come la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la gravità del demansionamento, la sua durata e altre simili), dovendo il giudice di merito procedere, pur nell'ambito di tali categorie, ad una precisa individuazione dei fatti che assume idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza;

nella specie, in giudice di merito, facendo corretta applicazione degli indicati principi, con accertamento di fatto non surrogabile in questa sede, ha ritenuto che il lavoratore non avesse neppure dedotto in cosa sarebbe consistito il lamentato danno, omettendo di fornire al giudicante i parametri necessari per giungere ad una valutazione seppure presuntiva;

4.2. il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile;

la doglianza, infatti, non si confronta con il *decisum* della sentenza impugnata che, sul punto, è basata su due autonome *rationes decidendi*: - il _____ aveva integrato l'indennità di cig con il trattamento retributivo per lavori socialmente utili; - la documentazione prodotta dal _____ era tardiva ed erano nove le deduzioni relative al mancato percepimento di premi e compensi aggiuntivi;

il motivo proposto trascura del tutto la prima delle suddette *rationes decidendi*;

i rilievi, inoltre, si incentrano solo sulla valutazione di tardività della documentazione prodotta (asseritamente consistente in un

mero conteggio effettuato al solo fine di quantificare il risarcimento sulla scorta degli importi maturati successivamente al deposito del ricorso di primo grado) laddove valenza decisiva ha assunto la ritenuta novità della questione relativa al mancato percepimento di premi e compensi aggiuntivi;

in ogni caso, quanto alla delineata rilevabilità del pregiudizio sulla base di un raffronto dei documenti prodotti (buste paga e tabelle stipendiali), il rilievo palesa aspetti di inammissibilità giacché mira a pervenire, per il tramite della prospettata lettura delle prove diversa da quella della Corte di appello (come già del Tribunale) ed a sé favorevole, ad una rivisitazione del merito della decisione non consentita nella presente sede di legittimità;

4.3. neppure accoglibile è il terzo motivo di ricorso principale;

la Corte territoriale ha rilevato che nessuna domanda specifica fosse stata avanzata in primo grado avente ad oggetto il pagamento di spese mediche e che la stessa non potesse ritenersi ricompresa nella richiesta di risarcimento "dei danni tutti subiti in conseguenza del demansionamento";

rispetto a tale *decisum*, il ricorrente contrappone in modo meramente assertivo una propria differente valutazione;

peraltro, nel corpo del motivo, si fa riferimento alla circostanza che tali spese avessero costituito 'oggetto di un ampio paragrafo delle note autorizzate in data 21/10/2011' il che appare viepiù confermativo del fatto che prima di tale momento una specifica deduzione sul punto non vi fosse stata;

si evince, del resto, dallo stesso contenuto del ricorso di primo grado (v. pag. 3 del ricorso per cassazione), che il ricorrente, dopo aver chiesto il risarcimento dei danni subiti in ragione del demansionamento aveva tuttavia specificato che in tale

espressione andassero compresi i 'danni biologici, patrimoniali ed esistenziali da liquidarsi nella misura di euro 303.058,48';

orbene, a fronte di una ritenuta non inclusione delle spese mediche nell'ambito della richiesta risarcitoria come inizialmente avanzata (e dunque nell'ambito dell'importo oggetto di pretesa), il ricorrente non ha fornito elementi per ritenere, al contrario, l'espressa inclusione della voce concernente le spese mediche;

né, invero, una previsione di spese mediche da parte del c.t.u. per fronteggiare l'accertata condizione patologia, poteva di per sé legittimare una domanda nuova rispetto a quelle già contenute nel ricorso originario, implicante nuovi presupposti e quindi nuovi accertamenti di fatto;

5. conclusivamente, vanno rigettati tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale;

6. l'esito dei ricorsi giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

7. Va dato atto dell'applicabilità dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 poiché l'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. Sez. Un. n. 22035/2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta entrambi i ricorsi; compensa le spese.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis*, dello stesso articolo 13.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 21 febbraio 2018

